

Locarno, 19 gennaio 2007

Raccomandata
Spettabile
UFCOM
CP
2501 Biel-Bienne

BAKOM	
22 JAN. 2007	
Reg. Nr.	
DIR	
BO	
RTV	X LRTV
IR	
TV	
AF	
FM	

Consultazione Nuova Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Egregi signori,

in riferimento alla vostra missiva del 23 ottobre u.s.,

nell'ambito della procedura di consultazione sulle nuove direttive concernenti le zone di copertura OUC contenute nella nuova Ordinanza sulla radiotelevisione, ci permettiamo di inoltrare le seguenti osservazioni.

1. Per quanto attiene alle zone di copertura, con particolare riferimento alla Svizzera italiana, crediamo che debba esserci **un'equità di trattamento tra Radio Fiume Ticino e R3iii**. In effetti, secondo le normative attuali, constatiamo che R3iii può coprire tutti i poli urbani del Canton Ticino (Chiasso-Mendrisio; Lugano, Bellinzona e Locarno), mentre a Radio Fiume Ticino è concessa la possibilità di coprire soltanto il Distretto di Lugano, Bellinzona e Locarno. La differenza di utenza potenziale è notevole, così come il potenziale commerciale di riferimento, anche in un'ottica di confronto con la concorrenza estera che diffonde su tutto il territorio della Svizzera italiana. **Una maggiore copertura territoriale delle aree periferiche per Radio Fiume Ticino (regioni poco popolate e di scarso interesse commerciale) non può essere considerata una compensazione adeguata. Tale compensazione, eventualmente, potrà avvenire attraverso un maggiore ristorno della tassa di ricezione.** In ogni caso ci teniamo a sottolineare che la nostra emittente **non intende in nessun modo rinunciare all'aliquota della tassa di ricezione in cambio di un allargamento del bacino di utenza.**
2. Per quanto riguarda il finanziamento attraverso la tassa di ricezione, rileviamo che l'art. 36 della ORTV in consultazione recita: *"La quota del canone annuo di un'emittente ammonta al massimo al 30% dei costi di esercizio dell'emittente di un programma radiofonico secondo l'articolo 38, cpv 1 lettera a LRTV"*. Le televisioni beneficeranno invece al massimo del 50% dei costi di esercizio. **Sosteniamo fortissimamente che non ci debba essere differenza tra emittenti televisive e radiofoniche e che l'importo massimo erogato vada parificato al 50% dei costi di gestione.** Altrimenti tanto valeva inserire nella legge, dopo un lungo dibattito parlamentare, l'aumento della partecipazione al canone per le emittenti private indistintamente al 4% (applicando la percentuale a due differenziati budget). **L'equità di trattamento tra emittenti televisive e radiofoniche deve valere in tutti gli ambiti**
3. Infine rileviamo che le emittenti radiofoniche private vadano tutelate nel loro potenziale sviluppo, prevedendo anche per loro la possibilità di accedere - attraverso aiuti finanziari e costi supportabili - alla tecnologia DAB. Non è pensabile che ci sia una disparità così forte tra emittenti pubbliche e private, che nocerebbe in termini di pluralismo e di concorrenza.

Sicuri che prenderete in seria considerazione le nostre osservazioni, vi salutiamo cordialmente.

Marcello Tonini
Amministratore delegato

Oscar Acciari
direttore